



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA: Direzione Amministrativa Presidi Ospedalieri

OGGETTO: Accoglimento istanza di congedo straordinario, ex art. 42 D.Lgs. 151/2000, del dipendente matr. n. 80443 della A.S.L. TA.

IL DIRIGENTE APICALE

PREMESSO che con istanza assunta al prot. n. 88946 del 16/04/2021, il dipendente di questa Azienda (matricola 80443), a tempo indeterminato e parziale al 77%, ha comunicato di voler fruire di un periodo di congedo retribuito frazionato nei giorni 23, 27 e 30 aprile 2021 e nei giorni 4,7,11 e 14 maggio 2021 per complessivi n. 7 giorni, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151, per prestare assistenza al congiunto portatore di handicap in situazione di gravità;

VISTO il certificato medico definitivo rilasciato dalla Commissione Medica d'invalidità civile dell'A.U.S.L. di competenza acquisito agli atti d'ufficio e non rivedibile che attesta che ricorrono le condizioni previste dall'art. 3, comma 3, della legge 104/92 per il congiunto del dipendente (matricola 80443);

ATTESE le disposizioni di cui all'art.42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001;

VISTA la Circolare INPS n. 64 del 15.03.2001, punto 4, ove è stabilito che il beneficio previsto dalla citata normativa è frazionabile anche a giorni;

VISTA la dichiarazione in atti, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il dipendente ha dichiarato, per gli effetti di quanto prescritto dal Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119, che:

il soggetto affetto da handicap è domiciliato presso l'abitazione dell'istante;

l'assistito non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati;

nessun familiare, per il congiunto in questione, fra quelli aventi diritto, ha mai fruito, anche in maniera frazionata, al medesimo titolo, di congedi straordinari retribuiti;

PRECISATO che il dipendente (matricola 80443) non ha mai usufruito di congedo retribuito secondo le prerogative della succitata normativa;

RITENUTO potersi applicare, nella fattispecie, quanto disposto dall'art. 42, comma 5, del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al D.Lgs. 26.03.2001, n. 151 ;

ACQUISITI e conservati agli atti d'ufficio i documenti necessari alla presente istruttoria;

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

DETERMINA

Per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

1. di accogliere l'istanza del dipendente (matricola 80443), acquisita al prot. n. 88946 del 16/04/2021 e concedere allo stesso il periodo di congedo straordinario in maniera frazionata nei giorni 23, 27 e 30 aprile 2021 e nei giorni 4,7,11 e 14 maggio 2021 per complessivi n. 7 giorni, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, per prestare assistenza al congiunto convivente, riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, commi 3, della Legge 104/92, dalla Commissione Medica di invalidità civile dell'A.S.L. di competenza, con verbale non rivedibile;
2. di dare atto che, con l'adozione del presente provvedimento il dipendente (matricola 80443) fruirà di 7 gg. di congedo, sulla durata massima concedibile di 730 gg. (pari a due anni), così come sancito dal comma 5[^] del Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119;
3. di precisare che durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione in godimento, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento e che il medesimo periodo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità (€ 36.645,00) e la contribuzione figurativa (€ 12.092,86) spettano fino ad un importo complessivo massimo, per l'anno 2021, di € 48.738,00 (cifra arrotondata all'unità di euro) per il congedo di durata annuale, giusta Circolare INPS n. 10 del 29/01/2021. Tale indennità andrà rapportata al rapporto di lavoro a tempo parziale dell'istante;
4. di dare atto che il periodo di congedo retribuito incide negativamente ai fini della maturazione delle ferie, della 13[^] mensilità e non è valutabile ai fini del trattamento di fine servizio né del T.F.R. (giusta art. 42, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 151/2001);
5. di trasmettere copia del presente atto al Dirigente delle Professioni Infermieristiche ed al diretto interessato con l'obbligo dello stesso di comunicare, tempestivamente, a quest'Azienda eventuali variazioni delle condizioni che hanno consentito l'accoglimento dell'istanza;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e non è soggetto al controllo preventivo previsto dalle vigenti leggi in materia.

Il numero di registro e la data del presente provvedimento nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.